



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di Cuneo

Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 12031 Bagnolo Piemonte (CN) C.F. - P.I. 00486530041
Tel. 0175/391121 PEC comune.bagnolo.cn@legalmail.it SITO WEB www.comune.bagnolo.cn.it

ADEMPIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2025/2026

IL SINDACO

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico»;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: art. 1: «L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'art. 4 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante: «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»;

Vista al Circolare Ministeriale 30/12/2010 n. 101 che all'art. 1 dispone che «nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni»;

RENDE NOTO

in applicazione delle norme sopra richiamate:

1. Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

2. Ha assolto l'obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

3. Rispondono dell'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci. In relazione al disposto dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 è stato compilato l'elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Pertanto per l'anno scolastico 2025/2026 sono soggetti all'obbligo di istruzione i minori nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione durante le ore di apertura al pubblico. È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.

4. L'art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, i minori che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento».

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato all'Albo Pretorio ed inserito nel sito Web di questo comune.

Bagnolo Piemonte, 23/12/2024

IL SINDACO
BALDI Geom. Roberto